

Reato di valanga colposa e sci fuori pista. Alcuni importanti chiarimenti alla luce dei più consolidati provvedimenti giurisprudenziali

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nelle ultime settimane, sono giunte presso la nostra Redazione alcune richieste di chiarimento, da parte di diversi Membri delle Forze dell'Ordine, che sovente sono chiamate ad intervenire a seguito del verificarsi, in montagna, di valanghe colposamente provocate da sciatori che praticano lo sci fuori pista.

Come ben noto, accade spesso che questi episodi provochino morti e feriti, ed è per questa ragione che sempre più spesso, la magistratura si è trovata a doversi occupare del fenomeno.

Deve premettersi che la pratica dello sci fuori pista, in sé, non costituisce reato.

Ma vediamo in dettaglio, iniziando ad analizzare la posizione dei gestori degli impianti di risalita, per poi analizzare quella degli sciatori che si rendano responsabili della causazione di valanghe.

La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", costituisce l'impianto normativo principale cui fare riferimento.

In particolare, l'art. 17, al comma 1, esonera espressamente i concessionari e i gestori degli impianti di risalita dalla responsabilità degli incidenti che possano verificarsi fuori pista, indipendentemente dal fatto che questi siano serviti o meno dagli impianti medesimi.

Vi è da dire che la norma ha costituito un sicuro punto di approdo fortemente voluto dalle società che gestiscono le stazioni, alle quali taluna giurisprudenza, oramai risalente, talvolta aveva attribuito una responsabilità indiretta per aver agevolato il verificarsi dell'evento dannoso.

Ne deriva, pertanto, che ad oggi i gestori degli impianti non possono essere chiamati a rispondere dei comportamenti di chi, volontariamente, decida di andare a sciare fuori pista.

La predetta legge tuttavia, all'art.3, impone ai gestori di predisporre un'adeguata segnaletica, predisponendo idonee protezioni sulle piste da sci per segnalare e prevenire incidenti su punti pericolosi (es. presenza di burroni) nonché per delimitare le aree sciabili controllate, al fine di renderle distinguibili.

Detta norma, invero, fa espresso riferimento alle "piste", di cui tuttavia non esiste, ad oggi, come pure sarebbe auspicabile, una precisa definizione legislativa.

In capo ai gestori, incombe pertanto l'onere di delimitare adeguatamente le piste da sci, al fine di consentire all'utente di distinguere le aree sciabili, messe in sicurezza dai gestori stessi, da quelle libere e prive di protezione.

Sul punto, la giurisprudenza è da tempo chiara nel ritenere che sul gestore incomba l'obbligo della manutenzione in sicurezza della piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto (così Cass. pen. , Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 44796).

Si veda, su tutte, la seguente massima: *"Incombe sul gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile tale evenienza, atteso che la posizione di garanzia del gestore di un'area sciabile - con riferimento alla necessità di adottare ogni cautela tesa a prevenire che un utente fuoriesca dal tracciato e si inoltri su un tratto esterno alla pista, ma percorso regolarmente da altri utenti e di cui è nota la pericolosità - deriva dall'obbligo contrattuale assunto dal gestore con la conclusione del contratto, in base al quale l'obbligazione del gestore degli impianti di risalita comprende prestazioni accessorie, che trascendono dal mero trasporto e riguardano l'intera attività dell'utente, quali la messa a disposizione di piste dotate delle necessarie misure di sicurezza".* (Cass. Pen. III n.37267/15)

Al contempo, al gestore dovrebbe essere imposto l'obbligo di delimitare e ben segnalare i limiti di tale area, ammonendo con adeguata segnalazione che *"chiunque intende avventurarsi al di fuori di tale area, con qualunque mezzo (con gli sci, la tavola, a piedi o con mezzi meccanici), lo si fa a suo esclusivo rischio e pericolo, assumendosene ogni responsabilità".*

Questo, per quanto riguarda la posizione dei Società che gestiscono gli impianti.

Tanto premesso, nel nostro ordinamento è espressamente contemplato, all'art.426 c.p., il reato di valanga, secondo cui *"Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni".*

Il delitto di valanga si annovera tra i delitti contro la pubblica incolumità. Si tratta, come noto ai nostri Lettori, di reati finalizzati a preservare l'integrità fisica di un numero indeterminato e rilevante di persone.

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione *“In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, si è in presenza di eventi dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. Rispetto a tali eventi, non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario, ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva”*. (cfr. tra le tante, Cass. Pen. n.22641/14)

È bene chiarire che il delitto *de quo* debba intendersi consumato al verificarsi del fenomeno della valanga, e quindi a prescindere dalla circostanza che vi siano stati morti e/o feriti e che, più in generale, si siano verificati dei danni.

Come si vede, trattasi di un delitto di tipo doloso, che ricorre nel solo caso in cui vi sia la consapevolezza e la volontà di cagionare una valanga, ricorrenza che, come ben si comprende, è di fatto puramente ipotetica.

Ben più rilevante, per quanto qui di specifico interesse, è invece la forma colposa del reato, previsto dall'art. 449 c.p. che punisce *“chiunque... cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”*.

Nella nozione di “altri disastri” rientra l'accadimento di una valanga di cui al predetto art. 426 c.p. Entrambe le forme di reato sono procedibili di ufficio.

Secondo la giurisprudenza più consolidata, può essere qualificata valanga, a norma degli artt. 426 e 449 c.p. una massa di neve che si distacca dalla montagna e, crescendo progressivamente, precipita in un punto più basso, sempre che la stessa abbia le caratteristiche del disastro, cioè sia tale da mettere in pericolo un numero indeterminato di persone.

Di conseguenza, per valanga non si intende un qualsiasi distacco di massa nevosa, ma solo quello che sia di notevoli proporzioni, per quantità di neve, per velocità di caduta e quindi per potenza distruttiva, che vada a costituire una minaccia per la pubblica incolumità, con

messa in pericolo, ad esempio, di vie di comunicazione, centri abitati, piste di sci aperte al pubblico e, in ogni caso, di un gran numero di persone.

In una interessante pronuncia del GIP presso il Tribunale di Sondrio del 10 marzo 2005, si legge come possa essere *“qualificato ‘valanga’ a norma degli art. 426 e 449 c.p. una massa di neve che si distacca dalla montagna e, crescendo progressivamente, precipita in un punto più basso, sempre che abbia le caratteristiche del disastro, ossia sia tale da mettere in pericolo un numero indeterminato di persone”*.

Trattandosi di reati di pericolo, ed in particolare di pericolo concreto, non si richiede che la valanga provochi necessariamente morti, feriti o distruzione di cose, ma è sufficiente che si determini una situazione di pericolo di questo genere, intesa non come mera possibilità di conseguenze disastrose, ma come concreta probabilità che queste abbiano a verificarsi.

È però importante sottolineare che nel caso, tutt'altro che infrequente, in cui la valanga provochi anche la morte o le lesioni di una o più persone, il reato di disastro concorrerà con quello di omicidio o lesioni personali.

Come ben noto ai nostri Lettori, si ha concorso formale di reati allorquando un soggetto, con una sola azione, commetta più reati. In tal caso si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.

Nel caso che qui ci interessa, con un'unica condotta vengono infatti provocati due distinti eventi offensivi — il danno alle persone investite dalla valanga ed il pericolo per la pubblica incolumità — con la conseguenza che chi ha causato la valanga risponderà di entrambi i reati a titolo di concorso formale.

Ciò, evidentemente, perché la morte e le lesioni non integrano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante del delitto di disastro colposo, ma un'autonoma figura di reato, che non può ritenersi assorbita nel reato di cui all'art. 449 c.p.

Ne deriva che nel caso in cui lo sciatore che, praticando lo sci fuori pista - condotta che in sé come detto, non costituisce reato - provochi colposamente una valanga (soprattutto nel caso in cui si pratichi tale attività in una zona a rischio e idoneamente segnalata) non vi è dubbio che sarà chiamato a rispondere penalmente della propria condotta.

Tanto è vero che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai da anni ferma nel ritenere che *“commette reato chi fa fuoripista in una zona a rischio provocando una slavina che ferisce e/o uccide altri avventori”*. (cfr Cass. Pen. n. 10789/09)

Per gli effetti, è stato sostenuto, ad esempio, che *“Sussiste la responsabilità per i reati di valanga colposa e omicidio colposo in capo allo sci alpinista che, effettuando l'ascesa lungo la linea di massima pendenza di un canalone con gli sci ai piedi, determina la rottura del manto nevoso ed una valanga di piccole dimensioni, la quale dà origine ad una valanga di grosse dimensioni, che investe un gruppo di dodici sci-alpinisti provocando la morte di tre di essi”*. (Cass. Pen. III n. 29615/10).

Ed ancora, che *“In tema di omicidio colposo e lesioni personali colpose, sussiste la responsabilità del maestro di sci che abbia accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato il rischio di distacco valanghe”*. E ciò alla luce della circostanza che *“L'affermazione della responsabilità del prevenuto è stata dal decidente argomentata sul rilievo che l'accompagnamento degli sciatori in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, e per giunta in un giorno nel quale era stata segnalato il rischio di distacco di valanghe, costituì un comportamento gravemente incauto, dal quale derivò la morte degli escursionisti, che su quel dirupo, ove non avrebbero affatto dovuto accedere, si accingevano a effettuare la terza discesa”*. (Cass. Pen. III n.26116/08).

Questo, in sintesi, il quadro normativo e giurisprudenziale sulla base del quale le Forze dell'Ordine saranno chiamate ad accertare il compimento di eventuali reati.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 2 marzo 2018